



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2707 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti una variazione al percorso *bike park* denominato "RACE LINE", che si sviluppa sul versante di "Valbiolo" nell'area sciabile di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Ernesto SANTULIANA | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 13 giugno 2019, con la quale la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti una variazione al percorso *bike park* denominato "RACE LINE", che si sviluppa sul versante di "Valbiolo" nell'area sciabile di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Mariano Gentilini, datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti una variazione al percorso *bike park* denominato "RACE LINE", che si sviluppa sul versante di "Valbiolo" nell'area sciabile di Passo Tonale, che consegue a dei recenti interventi di sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa denominata "Valbiolo" e consente di limitare ad un unico attraversamento le interferenze con la strada forestale che sale verso la località "Malga Valbiolo". Il nuovo tratto di variante, che presenta una lunghezza di circa 270 m ed una larghezza massima di circa 1,2 m, si dirama dal tracciato esistente a circa quota 2079 m.s.l.m., in corrispondenza del tomo di protezione valanghivo, per poi ricongiungersi allo stesso a circa quota 2046 m.s.l.m. in prossimità del ponte carrabile della strada forestale. I lavori di costituzione del nuovo percorso consistono sostanzialmente nello scorticamento dello strato inerbato e la posa di terreno di facile compattazione e nella realizzazione nella sua parte finale di una struttura di attraversamento del rio "Valbiolo", costituita da una passerella in legno di larice con una lunghezza di circa 20/25 m ed una larghezza di circa 1,20 m.

Considerato che il tracciato per *mountain bike*, in argomento, possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, all'esecuzione dei lavori concernenti la variazione al percorso *bike park* denominato "RACE LINE", che si sviluppa sul versante di "Valbiolo" nell'area sciabile di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza delle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:

- per costituire il tracciato dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno;
 - la larghezza del tracciato dovrà essere limitata secondo quanto indicato nella Relazione tecnico-illustrativa
 - gli interventi di scotico dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
 - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto ed il terreno naturale, nonché nei relativi rinverdimenti;
 - le superfici dei tracciati dismessi dovranno essere opportunamente ripristinate ed inerbite;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di rendere noto che, per quanto attiene alle opere di attraversamento del rio "Valbiolo", dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" per interventi da eseguire nella fascia di rispetto di 10,00 m. dai corsi d'acqua;
 4. di richiamare il gestore del bike park, all'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
 5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini Montani venga inviata copia della presente deliberazione;
 8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr